

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

(Provincia di Verona)

Repertorio n. 5251

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE/RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DI TRE CAMERE MORTUARIE REALIZZATE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI/STRAORDINARI ED AMMINISTRATIVI MEDIANTE L'ISTITUTO DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG 9476487476 – CUP C15I22000640005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette (27) del mese di febbraio nella residenza comunale in piazza Carlo Alberto 48, avanti a me dott.ssa Eleonora Votano Segretario Comunale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica e nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si sono personalmente presentati e costituiti i contraenti:

- **COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)**, con sede a Valeggio sul Mincio (VR), Piazza Carlo Alberto 48 - C.F. e P.IVA 00346630239, qui rappresentato dal Responsabile Area Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni Arch. Annalisa Scaramuzzi, nata a Brescia il 25.01.1977, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza del Comune di Valeggio sul Mincio avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche "concedente";

- **COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11 S.C.A.R.L.**, con sede legale a Valeggio sul Mincio (VR), via dell'Artigianato 28/30 - C.F. e P.IVA 01777640234, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Verona al numero VR-195868 in data 24 maggio 1985, qui rappresentata dal Legale Rappresentante sig. Benini Mario, nato a Villafranca di Verona (VR) il 25.11.1943 e residente a Valeggio sul Mincio (VR), via Dante Alighieri 15, più brevemente denominata, nel prosieguo del presente atto, anche "cooperativa", "aggiudicataria" o "concessionaria".

Detti componenti, di seguito anche definiti "parti", della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

1. in data 02/03/2020 prot. n. 4753 la Cooperativa Sociale Spazio 11 s.c.a.r.l. ha presentato, mediante l'istituto di project financing (ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016), proposta per la progettazione, realizzazione e gestione di due nuove camere mortuarie, di ristrutturazione della struttura obitoriale esistente, di realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione dei cimiteri comunali e di affidamento in concessione dei servizi cimiteriali ordinari/straordinari e dei servizi cimiteriali amministrativi;

2. l'amministrazione, con delibera di C.C. n. 24 del 27/05/2021 ha valutato positivamente la proposta ritenendola rispondente al pubblico interesse, e con delibera di G.C. n. 85 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto preliminare;

3. conseguentemente, è stata attivata la procedura di gara per la concessione di lavori pubblici e servizi secondo l'istituto del "project financing" ai sensi degli artt. 169, comma 1 (contratto misto di servizi e lavori) e 183 (progettazione, realizzazione e gestione di opere) del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (tenuto conto degli anni di gestione e del corrispettivo di concessione) ponendo come base d'asta la proposta presentata dal promotore stesso;

4. le operazioni di esperimento della gara sono state ultimate dalla commissione aggiudicatrice in data 09/01/2023;

5. la Cooperativa Sociale Spazio 11 s.c.a.r.l. si è aggiudicata definitivamente i lavori per la progettazione, realizzazione e gestione di due nuove camere mortuarie, di ristrutturazione della struttura obitoriale esistente, di realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione dei cimiteri comunali e di affidamento in concessione dei servizi cimiteriali ordinari/straordinari e dei servizi cimiteriali amministrativi individuati nella proposta presentata, come risulta dalla determinazione n. 86 del 02/03/2023;

6. la concessionaria si è impegnata ad effettuare altri lavori/interventi di riqualificazione per un valore di complessivi Euro 285.600,00 sia nel cimitero del capoluogo, sia nei cimiteri delle frazioni a titolo di miglioria dello stato dei siti;

7. la concessionaria, relativamente alla propria posizione antimafia disciplinata dalla Legge n. 190/2012 risulta iscritta alla White List della Prefettura di Verona con scadenza 01/03/2024;

8. la consegna dei servizi cimiteriali è stata effettuata in via d'urgenza, nelle more della stipula della presente convenzione, a far data dal 01/02/2023 giusto protocollo n. 2924/2023;

9. nonostante siano trascorsi i termini di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario non ha notificato alla stazione appaltante la volontà di sciogliersi dal vincolo;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto della concessione e norme applicabili

1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Comune affida alla Cooperativa, che accetta, mediante finanziamento totalmente a carico

della concessionaria secondo l'istituto del "project financing" ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione delle opere realizzate, nonchè per la gestione dei servizi cimiteriali di cui alla proposta presentata in sede di gara, relativi a:

a) costruzione di due nuove camere mortuarie con adiacente sala di servizio, relativi servizi igienici ed annesso locale adibito a magazzino/deposito, da edificare presso il cimitero del capoluogo di proprietà comunale e più precisamente nella porzione di magazzino interrato contraddistinto nel catasto terreni del Comune di Valeggio sul Mincio al foglio 35 del mappale B, così come individuato negli elaborati progettuali presentati;

b) riqualificazione e messa a norma del deposito obitoriale esistente;

c) realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione dei cimiteri comunali (come meglio dettagliati negli elaborati progettuali e nell'allegata relazione illustrativa);

d) gestione dei servizi relativi alla richiesta/fruizione delle camere mortuarie da parte dei terzi;

e) gestione dei servizi cimiteriali ordinari/straordinari (tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni), con il diritto di ricevere direttamente dai terzi gli oneri derivanti dalle operazioni effettuate;

f) gestione dei servizi cimiteriali complementari (custodia, pulizia e mantenimento del decoro delle aree e delle pertinenze);

g) gestione amministrativa dei servizi cimiteriali ed evasione delle relative pratiche (ricevimento del pubblico presso ufficio dedicato) con il diritto a percepire direttamente dai terzi gli importi relativi al rilascio/rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dei manufatti cimiteriali esistenti alla data di inizio del periodo di gestione (tombe, loculi, fosse terragne);

h) servizio di allaccio, manutenzione ordinaria e straordinaria luce votiva, con retrocessione del 50% dei proventi al Comune. A tal fine entro il 30 gennaio di ogni anno il

concessionario dovrà trasmettere al Comune l'elenco delle utenze attive e dei nuovi allacciamenti effettuati.

1.2 La concessionaria sosterrà tutti gli investimenti necessari per l'adeguata gestione dei servizi, per la realizzazione delle opere e degli interventi di riqualificazione e messa a norma previsti ed effettuerà tutte le operazioni di manutenzione ordinaria delle strutture realizzate, per l'intera durata della concessione con oneri a suo esclusivo carico.

1.3 In particolare, il concedente affida alla concessionaria:

a) progettazione definitiva e progettazione esecutiva delle opere, sulla base di quanto previsto nel progetto preliminare regolarmente approvato dal Comune di Valeggio sul Mincio;

b) realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa a norma dei cimiteri comunali proposti sulla base di quanto previsto nelle tavole allegate al progetto preliminare regolarmente approvato dal Comune di Valeggio sul Mincio, secondo le prescrizioni eventualmente disposte con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

c) servizi connessi di architettura o ingegneria, quali:

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

- accatastamento delle opere;

- attività ed oneri per la direzione e contabilità dei lavori;

- adempimenti volti a consentire l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, rilasciati dagli organismi a ciò preposti;

d) esecuzione integrale di tutti gli interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi concessi in uso, come individuati negli elaborati a corredo al progetto preliminare, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- demolizione di strutture interne esistenti;

	- rifacimento di singole strutture o parti di esse;	
	- posa in opera di pareti divisorie in cartongesso e controsoffittatura;	
	- posa in opera di pavimentazione e rivestimento;	
	- posizionamento di nuovi serramenti e porte tagliafuoco;	
	- adeguamento o rifacimento degli impianti (elettrico, idro-sanitario, riscaldamento e condizionamento);	
	- tinteggiatura dei locali;	
	e) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture obitoriali e delle altre opere realizzate;	
	f) gestione funzionale ed economica globale delle nuove camere mortuarie e della camera mortuaria esistente di cui al successivo articolo 23;	
	g) gestione funzionale ed economica dei servizi cimiteriali ordinari/straordinari di cui al successivo articolo 24;	
	h) gestione funzionale ed economica dei servizi amministrativi di cui al successivo articolo 24.	
	1.4 Le prestazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti documenti contrattuali, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati al contratto e si intendono qui integralmente richiamati:	
	- Relazione illustrativa	
	- Opere principali - relazione tecnica e illustrativa	
	- Opere principali - studio di prefattibilità ambientale	
	- Opere principali - inquadramento territoriale	
	- Opere principali - stato attuale	
	- Opere principali - planimetrie e documentazione fotografica	

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2.2 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unicodi Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE 29 settembre 2004 n. 25, dalla Legge 16 gennaio 2003 n. 3, dalla Legge 13 agosto 2010.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 3 Durata della convenzione - Termini della progettazione e dell'esecuzione delle opere e corrispettivo di concessione

3.1 Con riferimento alle opere ed ai servizi di cui alla successiva sezione IV (gestione), le parti convengono che la concessione regolata dalla presente convenzione avrà la seguente durata:

- anni 15 (quindici), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per la gestione delle camere mortuarie;

- anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle verbale di consegna (01/02/2023) per la gestione dei servizi cimiteriali ordinari\straordinari (tumulazioni/estumulazioni, inumazioni\esumazioni, apertura e chiusura loculi\tombe,

scavo/tombamento/copertura fosse terragne) e per la gestione dei servizi cimiteriali

complementari (custodia/pulizia/mantenimento del decoro dei cimiteri);

- anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle verbale di consegna (01/02/2023)

con eventuale rinnovo per i successivi anni 6 (sei), per la gestione amministrativa dei servizi

cimiteriali (ricevimento del pubblico e gestione pratiche concessione uso/rinnovo delle

sepulture in tombe loculi e fosse terragne).

3.2 I termini contrattuali di presentazione al concedente della progettazione e di realizzazione

delle opere principali (camere mortuarie), compresi i tempi di esecuzione e gestione delle

opere medesime che la concessionaria si impegna a rispettare, risultano essere così suddivisi:

- giorni 30 (trenta) per la presentazione della progettazione definitiva degli interventi di

nuova realizzazione, ristrutturazione e degli altri interventi di riqualificazione di aree

cimiteriali, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con contestuale

inoltro, da parte della Concedente, alla competente Soprintendenza e agli enti terzi per il

rilascio delle prescritte autorizzazioni;

- giorni 30 (trenta) per la presentazione della progettazione esecutiva, decorrenti dalla

comunicazione del Responsabile Unico di Procedimento di avvenuta approvazione del

progetto definitivo (comprensivo del parere della Soprintendenza);

- giorni 180 (centottanta) per la realizzazione delle opere e delle annesse strutture

pertinenziali, decorrenti dalla data di consegna dei locali da ristrutturare/trasformare.

3.3 Prima dell'approvazione a cura dell'amministrazione, i progetti definitivo ed esecutivo

sono soggetti a verifica e relativa validazione da parte del concedente, di concerto con i

progettisti della concessionaria, con oneri a carico di quest'ultima.

3.4 Entro e non oltre 6 (sei) mesi dal termine della convenzione di gestione, la concessionaria

dovrà, a propria cura e spese, avviare la procedura di restituzione dell'opera con la

predisposizione, da parte di un tecnico abilitato in contraddittorio con il Responsabile Unico

di Procedimento, dello stato di consistenza dell'opera stessa. La riconsegna da parte della concessionaria al concedente sarà formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti, che indicherà la restituzione delle strutture obitoriali e delle dotazioni impiantistiche in esse presenti, il cui stato manutentivo dovrà risultare eguale, salvo naturale deperimento d'uso, a quello rilevato con il verbale di regolare esecuzione delle opere/collaudo.

3.5 Il verbale di riconsegna dovrà contenere tutte le indicazioni operative e pratiche utili e necessarie a mettere il concedente nelle migliori condizioni di proseguire nella gestione delle opere realizzate, laddove talune attività non sono espressamente indicate nel fascicolo delle manutenzioni previste tra gli allegati al progetto definitivo come approvato.

3.6 Il corrispettivo per la concessione del diritto d'uso delle aree cimiteriali viene quantificato, ai soli fini della registrazione del presente atto in Euro 2.351.000,00 ed è determinato da:

- a) controvalore relativo ai lavori di realizzazione delle opere e degli interventi di riqualificazione previsti, che la concessionaria si obbliga a realizzare come indicato negli elaborati progettuali (meglio specificati nel progetto definitivo/esecutivo di successiva approvazione) e a consegnare al concedente al termine concordato del periodo di gestione in concessione;
- b) parte del ricavato annualmente introitato per la concessione/rinnovo d'uso ai terzi dei manufatti cimiteriali, come meglio dettagliato nella relazione illustrativa;
- c) ricavi generati dai diritti di segreteria per le pratiche amministrative concluse, oltre che dal 50% dei proventi derivanti dall'allaccio della luce votiva, come meglio dettagliato nella relazione illustrativa.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDEnte

Art. 4 Autorizzazioni

4.1 Al concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso la competente Soprintendenza e ULSS.

4.2 Il Concedente si attiverà presso gli organi ed enti competenti di cui sopra ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere, a proprie spese, tutta l'attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito nel cronoprogramma.

4.3 Il concedente, fermo restando quanto previsto al presente articolo, si impegna a fornire alla concessionaria la massima collaborazione ai fini dell'ottenimento di tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni propedeutici alla realizzazione delle opere, ai sensi della presente convenzione, e a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni stesse.

4.4 Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del concedente o di enti terzi e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultimo caso, qualora tali aggravii comportino l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le parti avvieranno la procedura di cui all'articolo 27. Nel caso in cui eventuali ritardi e aggravii siano imputabili al concessionario il concedente si riserva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15.

4.5 Spetta al concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.

Art. 5 Obblighi del concedente

5.1 Compete al concedente:

- mettere a disposizione del concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle parti e

assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del

concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione dell'opera;

- porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;

- approvare i progetti definitivo ed esecutivo presentati dal concessionario ai sensi dell'articolo 6, corredati dalle autorizzazioni di cui all'articolo 4 con i recepimenti di eventuali prescrizioni degli enti terzi, entro e non oltre 30 giorni dal deposito dei progetti medesimi al protocollo del Comune. I tempi di recepimento di eventuali prescrizioni di enti terzi saranno definiti dal RUP. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del progetto definitivo modificato;

- approvare le eventuali varianti di cui all'articolo 17;

- nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D. Lgs. 50/2016;

- prendere in consegna le opere dopo l'emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, salvo il mantenimento in capo al concessionario della gestione delle medesime fino alla scadenza della concessione;

- richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario;

- vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel capitolato di gestione dei servizi e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

	- segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del concessionario e delle altre	
	imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la	
	sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché	
	gli eventuali provvedimenti adottati;	
	- sostenere gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica ed acqua per tutta la durata	
	della gestione della concessione;	
	- sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e delle loro	
	pertinenze, compresi gli impianti tecnologici (ascensori) funzionali alle esigenze dell'utenza;	
	- sostenere gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali speciali, in riferimento	
	alle vigenti normative di legge in materia, derivanti dalle operazioni di estumulazione o	
	esumazione ordinarie e straordinarie effettuate dalla concessionaria.	
	5.2 Il concedente si impegna a comunicare al concessionario ogni evento rilevante,	
	circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la concessione. In	
	particolare, il concedente è tenuto a trasmettere al concessionario le seguenti informazioni e	
	documenti:	
	a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del	
	concedente relativo agli obblighi assunti;	
	b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle	
	aree interessate dalla concessione;	
	c) ogni provvedimento del concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle	
	interessate dalla concessione;	
	d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della	
	concessione ai sensi dell'articolo 33.	
	5.3 Il Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, concede	

alla concessionaria per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione che, come sopra rappresentata, accetta, il diritto d'uso di una porzione del magazzino interrato situato presso il cimitero comunale del capoluogo, individuato al foglio n. 35 mappale B del catasto terreni del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), per una superficie complessiva pari a mq. 115,22.

5.4 Il Comune dichiara che il magazzino, di cui alla presente concessione, è di sua piena ed esclusiva proprietà e fa parte del suo patrimonio; garantisce pertanto la libertà da privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali, che personali e fiscali, che possano escludere o limitare l'esercizio ed il godimento del diritto d'uso.

5.5 La porzione di magazzino viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle parti, con accessori e pertinenze attualmente esistenti e libera da materiali o da cose.

5.6 La parte concessionaria dichiara di essere a conoscenza delle previsioni delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi agli spazi concessi in diritto d'uso ed ai servizi da garantire, esonerando il comune da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 Obblighi della Concessionaria

6.1 Senza pregiudizio per gli obblighi assunti ai sensi di altre previsioni della presente convenzione, la concessionaria si impegna a:

a) elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, a propria cura e spese, entro i termini di cui all'art. 3 della presente convenzione, nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali prescrizioni di enti terzi;

b) realizzare a propria cura e spese le strutture e tutti gli altri interventi di riqualificazione e messa a norma previsti nel quadro economico degli interventi, nonché gli ulteriori lavori per migliorie e riqualificazione delle aree cimiteriali rientranti nel perimetro comunale a compensazione del canone di concessione di cui al computo metrico (allegato 3) dell'offerta presentata in sede di gara;

c) rilasciare a favore del concedente tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste;

d) fornire al concedente il rapporto annuale della gestione e della manutenzione delle opere, con la specifica delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dall'amministrazione comunale, in relazione ai servizi prestati;

e) provvedere, per tutta la durata della concessione, alla gestione funzionale dei servizi cimiteriali di propria competenza ed alla gestione globale delle strutture realizzate a propria cura e spese, nonché alla manutenzione ordinaria delle opere stesse ai sensi del successivo articolo 23 comma 1, estendendo tali servizi anche agli ampliamenti delle aree, dei reparti e dei complessi di manufatti che dovessero essere effettuati da parte del concedente durante la vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 27;

f) adempiere a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti nella realizzazione.

6.2 Il concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il progetto di fattibilità, approvato dal concedente e oggetto della procedura di gara con i relativi allegati. Il concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante le successive fasi di progettazione a proprio carico, esecuzione dei lavori e gestione dell'opera, i vizi del suddetto progetto di fattibilità, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione al sopralluogo effettuato in sede di bando di gara di partenariato pubblico privato e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

6.3 Fatti salvi i casi di forza maggiore per fatti imputabili al concedente o ad altri soggetti

competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni e quant'altro necessario alla realizzazione delle

opere, la concessionaria si impegna, altresì, a:

a) rispettare i tempi di esecuzione delle opere come risultanti da quanto offerto in sede di

gara e secondo quanto specificato nel cronoprogramma;

b) osservare e fare osservare, nell'esecuzione delle strutture, le pertinenti disposizioni del

D.Lgs. 50/2016;

c) rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere

impartite dal concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, onde

pervenire alla buona esecuzione dei lavori;

d) fornire al Responsabile Unico del Procedimento, su sua richiesta, le informazioni

concernenti le attività di cui alla presente convenzione, anche attraverso apposite relazioni

scritte, partecipando a tutti gli incontri ed ai sopralluoghi che si rendessero necessari per

verificare od illustrare il progetto definitivo e/o esecutivo;

e) non appena ne venga a conoscenza, informare il concedente in relazione ad ogni evento

o circostanza che possa ragionevolmente dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori

per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto a quanto previsto nei documenti di

progettazione e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che

si intende adottare per limitare ulteriori ritardi ed eventuali danni conseguenti;

f) non appena ne venga a conoscenza, informare il concedente in relazione

all'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrali a suo carico, tali da causare

l'impossibilità o l'incapacità di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente convenzione,

nonché sull'insorgenza di eventuali contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire

sull'esecuzione dei lavori.

6.4 Il concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) realizzare l'opera a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo approvato dal concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

b) mantenere l'opera ed erogare i servizi oggetto di contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel capitolato di gestione;

c) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal contratto;

d) prestare l'assistenza richiesta dal concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

e) collaborare con il concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

f) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al concedente.

6.5 Si intendono, altresì, comprese nella realizzazione delle opere, e perciò a carico della concessionaria, le spese per:

- l'impianto di cantiere e la gestione delle vie di accesso (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime), la manutenzione e l'illuminazione del cantiere compresi gli allacciamenti provvisori e definitivi delle utenze (gas, acqua, rete elettrica, ecc.);

- il trasporto di qualsiasi materiale e l'utilizzo di ogni mezzo necessario; gli attrezzi, le opere provvisoriale e quanto altro occorrente all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- le opere provvisorie impiantistiche e di costruzione, con carattere di temporaneità, necessarie allo svolgimento delle fasi lavorative di costruzione;

- i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al termine degli stessi;

- le occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di attrezzi e materiali;

- la custodia e la conservazione dell'opera fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato ai sensi dell'articolo 19 che segue;

- gli oneri derivanti dalla progettazione dell'opera, ivi inclusi quelli relativi alla validazione dei progetti stessi, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione ed esecuzione, nonché gli oneri per le prestazioni relative all'emissione di tutte le certificazioni tecniche ed amministrative, che saranno effettuate ai sensi dell'articolo 19 che segue.

La concessionaria, inoltre:

a) è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare le norme di legge in materia di realizzazione di opere pubbliche;

b) deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

c) deve far sì che il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi (sia urbani che speciali), dovuti agli interventi edilizi ed impiantistici effettuati, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge esistenti in materia;

d) si impegna a provvedere a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, all'aggiornamento della mappa catastale delle opere realizzate e/o modificate, fermo restando l'obbligo per il concedente di fornire tempestivamente alla concessionaria, su richiesta di quest'ultimo, ogni e qualsiasi atto o documento in suo possesso necessario od occorrente al predetto

fine. Resta inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula della presente convenzione, purché documentate e preventivamente approvate dal concedente e fermo restando l'obbligo della concessionaria di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l'esecuzione dei lavori, comportano, in caso di alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la revisione della concessione ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 27 comma 4.

Art. 7 Responsabilità del concessionario

7.1 Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'opera e delle attività connesse.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e reperimento del finanziamento

8.1 Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.2 A tal fine, il concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il conto corrente bancario, dedicato in via esclusiva al contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a comunicare al concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);

8.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8.4 Il concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) dare immediata comunicazione al concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al concedente, al concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Verona qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

8.5 La concessionaria può reperire, presso istituti finanziatori, i finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché per la gestione e manutenzione delle opere di cui alla presente convenzione.

Art. 9. Cause di forza maggiore

9.1 Nel caso di eventi imprevisi o imprevedibili non dipendenti dalla volontà della concessionaria (quali ad esempio terremoti, alluvioni, trombe d'aria, ecc.), immediatamente e in ogni caso non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui l'evento si è manifestato, la concessionaria dovrà inviare al concedente una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicando la natura dell'evento di forza maggiore verificatosi.

9.2 La concessionaria dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l'adempimento delle sue obbligazioni non appena l'evento sia cessato.

9.3 Le parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati e concorderanno l'eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi sopportati.

9.4 Concedente e concessionaria sono comunque tenute a prestare la propria reciproca collaborazione al fine di rimuovere ogni causa ostativa determinatasi.

9.5 Qualora un evento di forza maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzionee/o di gestione, la concessionaria avrà diritto ad un'automatica proroga dei termini di realizzazione delle opere e/o di gestione delle opere stesse per un periodo pari a quello della sospensione.

9.6 Qualora un evento di forza maggiore, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà alla concessionaria di attivare la procedura di revisione del piano finanziario della concessione ai sensi del successivo articolo 27.

9.7 Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare l'opera e/o determini l'impossibilità definitiva di gestire l'opera in concessione, la presente convenzione sarà automaticamente risolta in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e successivi del Codice Civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

9.8 La parte impossibilitata dovrà comunicare all'altra parte immediatamente, e in ogni caso non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui sono state riscontrate, le cause che determinano l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Art. 10 Esecuzione dei lavori

10.1 L'avvio dei lavori delle opere principali (camere mortuarie) dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel cronoprogramma e comunque entro 30 (trenta) giorni continuativi dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente e sarà certificato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante specifico verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il legale rappresentante della concessionaria

o suo delegato.

10.2 Tutti gli interventi saranno eseguiti a cura della concessionaria in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.

10.3 Il concedente, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, si impegna a gestire le fasi di eventuali contenziosi in modo che essi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la realizzazione dell'opera e sulla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i tempi previsti.

10.4 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dal cronoprogramma, in conformità al progetto esecutivo, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.

Art. 11 Subappalto

11.1 Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dai pertinenti articoli del D. Lgs. 50/2016 rimanendo in carico alla concessionaria l'obbligo di rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi.

11.2 Resta inteso che l'opera in concessione dovrà essere eseguita da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel bando di gara.

Art. 12. Responsabile unico di procedimento - Direttore lavori

12.1 Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del concessionario attraverso il responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto.

12.2 Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'effettivo inizio di tutti i lavori, il concedente provvederà alla nomina del direttore dei

lavori; la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avverrà a cura della concessionaria, che ne darà tempestiva comunicazione al concedente.

12.3 Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori assumerà la Direzione Lavori.

12.4 Il concedente svolgerà la funzione di sorveglianza su tutte le attività della concessionaria e di controllo sulla direzione lavori attraverso il Responsabile Unico di Procedimento.

Art. 13 Modifiche alla convenzione, domicilio delle parti, comunicazioni, referenti

13.1 Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice.

13.2 I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del concedente del/i relativo/i progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali.

In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal concessionario con almeno due preventivi richiesti dal concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

13.3 Le modifiche di cui all'art. 175 D. Lgs. 50/2016 possono essere richieste dal concedente ovvero proposte dal concessionario e approvate dal concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del concessionario.

13.4 I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del concedente del/i relativo/i progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel capitolato di gestione. Il valore dei servizi non previsti nel capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal concedente ovvero proposte dal concessionario, previa accettazione del concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i progetto/i.

Le modifiche possono essere richieste dal concedente ovvero proposte dal concessionario e approvate dal concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del concessionario.

13.5 Il concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il concedente di qualsiasi danno.

13.6 Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

b) ove determinino un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le parti possono prevedere il pagamento da parte del concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 27.

13.7 Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

13.8 Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il concedente e la concessionaria eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

13.9 Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC o con altra modalità consentita dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o da qualsiasi altra disposizione applicabile in materia.

13.10 La concessionaria dovrà nominare un proprio referente generale per l'esecuzione della presente convenzione dandone contestuale comunicazione scritta al concedente; lo stesso dovrà avvenire in caso di sua sostituzione. Al referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Tutte le comunicazioni formali relative alle eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione della presente convenzione, saranno trasmesse al referente presso il domicilio eletto di cui al precedente punto 13.8 e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al concessionario.

Art. 14 Sospensione delle attività di costruzione

14.1 La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che ne hanno comportato l'interruzione. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al concessionario;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al concessionario;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di forza maggiore di cui all'articolo 9.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario, salva l'applicazione dell'art. 9 nel caso di cui alla lettera c).

14.2 Il concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

14.3 In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

14.4 In caso di sospensione totale, il concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

14.5 Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b) siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino i sei mesi complessivi e comportino altresì l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 27.

14.6 Il Direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori ai sensi del D.M. 49/2018.

Art. 15 Decurtazioni e penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

15.1 Il concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e/o di costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in fase di progettazione e/o costruzione riducono conseguentemente la durata della gestione.

15.2 Per ogni ritardo, riconducibile al concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'opera stabilito nel cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al uno per mille dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.

15.3 Qualora l'importo dovuto dal concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 32.

15.4 Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 16 Progetto definitivo e progetto esecutivo

16.1 La concessionaria si obbliga ad elaborare la progettazione definitiva e quella esecutiva dell'opera, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che dovrà essere approvato dal concedente.

PROGETTO DEFINITIVO

16.2 La redazione della progettazione definitiva dell'opera in concessione dovrà iniziare contestualmente alla data di stipula della presente convenzione.

16.3 Il progetto definitivo, composto dai pertinenti documenti, dovrà essere redatto e presentato al concedente nei termini definiti dal precedente art. 3.

16.4 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del progetto, il concedente procederà all'istruttoria per verificarne la conformità al progetto presentato in sede di gara, alle risultanze della gara di appalto e a quanto disciplinato dalla presente convenzione, oltre a riscontrare la completezza dei documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

16.5 Decorso tale termine, il concedente comunicherà, con atto formale, le risultanze dell'istruttoria alla concessionaria che dovrà provvedere alle modifiche ed integrazioni del progetto definitivo secondo quanto indicato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

16.6 Resta a carico della concessionaria l'onere di acquisire tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'opera ad eccezione di quelli previsti

dall'art. 4.1.

II. PROGETTO ESECUTIVO

16.7 Il progetto esecutivo, composto dai documenti pertinenti, dovrà essere redatto e presentato al concedente nei termini definiti dal precedente art. 3.

16.8 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, il concedente procederà all'istruttoria per verificarne la sua conformità al progetto definitivo approvato, oltre a riscontrare la completezza dei documenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

16.9 Decorso tale termine, il concedente comunicherà, con atto formale, le risultanze dell'istruttoria alla concessionaria che dovrà provvedere alle modifiche ed integrazioni del progetto esecutivo secondo quanto prescritto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

16.10 Il concedente procederà quindi sulla base del progetto esecutivo eventualmente modificato ed integrato, ad avviare le previste attività di verifica, che dovranno essere completate, con la collaborazione della concessionaria, possibilmente entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, con la validazione a cura del Responsabile Unico di Procedimento e successiva approvazione da parte dell'organo competente.

16.11 La concessionaria avrà la facoltà, nell'ambito del progetto esecutivo, di sottoporre al concedente revisioni, varianti, complementi, opzioni, e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'opera.

16.12 Le eventuali revisioni, varianti, complementi, opzioni, e/o integrazioni proposte dalla concessionaria, dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione da parte del concedente, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni continuativi dalla presentazione delle modifiche da parte della concessionaria.

Art. 17 Varianti in corso d'opera

17.1 Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico di Procedimento, nei casi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia.

Art. 18 Termine per l'ultimazione dei lavori

18.1 I lavori dovranno essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni consecutivi e naturali come indicato al precedente articolo 3 comma 2 della presente convenzione e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

18.2 Nella data di effettiva ultimazione delle attività, il Direttore dei Lavori procederà all'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

18.3 La concessionaria entro 30 (trenta) giorni continuativi dalla redazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, deve fornire al concedente il progetto come costruito (as-build).

Art. 19 Regolare esecuzione

19.1 Tutte le spese riferite alla certificazione di regolare esecuzione delle opere ed al rilascio di ogni altra idonea certificazione tecnico-amministrativa saranno a carico della concessionaria.

19.2 Le verifiche tecniche ed amministrative dei lavori saranno effettuate in corso d'opera ai sensi della normativa vigente da parte del Direttore dei lavori nominato dal concedente.

19.3 Come riportato nel precedente articolo 6 comma 5, tutti gli oneri riferiti alle prestazioni sopra richiamate sono a carico della concessionaria, che dovrà provvedere anche all'assistenza delle necessarie operazioni di verifica in sito.

19.4 Entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione avente carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

19.5 In caso di mancata adozione dell'atto formale di approvazione del certificato entro i due

mesi successivi, il certificato stesso si intenderà tacitamente approvato.

19.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la concessionaria dovrà presentare la documentazione necessaria per ottenere il rilascio del certificato di agibilità.

19.7 Dopo l'emissione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, la concessionaria assumerà la gestione di tutte le opere realizzate oggetto della concessione.

Art. 20 Verifiche in corso d'opera

20.1 In conformità con le vigenti normative, il concedente e per esso il responsabile unico di procedimento, nonché il direttore dei lavori, di cui al precedente articolo 19 comma 2, potranno compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.

20.2 Il concedente darà tempestiva comunicazione alla concessionaria di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità.

20.3 Entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di irregolarità, la concessionaria dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al concedente.

20.4 I verbali di tali verifiche, se sottoscritti dalla concessionaria o comunque redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, costituiranno piena prova tra le parti anche ai fini del certificato di regolare esecuzione.

SEZIONE IV – GESTIONE

Art. 21. Fase di gestione

21.1 In riferimento alla gestione dei servizi di cui all'art. 1 lettere *f)*, *g)* ed *h)*, la concessionaria dovrà garantire le seguenti prestazioni:

A. Gestione delle camere mortuarie

- Apertura e chiusura delle strutture in occasione delle visite, nel rispetto degli orari

stabiliti;

- utilizzo corretto, diligente e decoroso delle strutture e delle loro pertinenze;

- elevato livello di decoro formale dei propri operatori;

- pulizia e disinfezione delle strutture e delle loro pertinenze idonee agli utilizzi.

Per lo svolgimento di dette attività, la concessionaria dovrà mettere a disposizione e

garantire:

- continuità e puntualità del servizio anche attraverso la pronta reperibilità del proprio

personale;

- assistenza agli utenti in ogni momento di utilizzo delle strutture;

- assistenza alle imprese funebri nelle fasi di deposito/rimozione dei feretri;

- funzionamento, controllo e manutenzione delle attrezzature e degli impianti di

refrigerazione, condizionamento dell'aria, di accesso e di controllo presenti nelle strutture;

- fornitura di tutti i prodotti ed i presidi necessari alla pulizia ed alla disinfezione delle strutture e delle loro pertinenze.

B. Gestione servizi cimiteriali ordinari/straordinari

- Apertura e chiusura di tutti i cimiteri del Comune di Valeggio sul Mincio (Capoluogo, Borghetto, Santa Lucia e Salionze) all'orario previsto (periodo invernale e periodo estivo);

- operazioni cimiteriali:

1. inumazioni a terra di salma, di salma in conseguenza di mancata riduzione in resti su operazioni straordinarie e ordinarie, di arti o feti di provenienza ospedaliera;

2. tumulazioni: di salma in loculo ad apertura frontale e/o laterale, per immissione di cassette con resti mortali o urne cinerarie, in tomba di famiglia per immissione di cassette con resti mortali o urne cinerarie, in cellette ossario per resti mortali e/o ceneri;

3. estumulazioni: ordinarie e straordinarie da loculo ad apertura frontale e/o laterale, ordinaria e straordinaria da tombe di famiglia;

4. esumazioni: ordinarie da campo comune di inumazione incluso lo spostamento di lapide copri tomba con accatastamento della stessa all'interno dell'area cimiteriale; non legate a funerali o straordinarie, programmate dal Comune, incluso lo spostamento di lapide copri tomba; straordinarie da campo comune di inumazione, incluso lo spostamento di lapide copri tomba;

- gestione e mantenimento in efficienza della cella mortuaria;

- raccolta, cernita e confezionamento dei materiali risultanti da esumazioni ed esumazioni con deposito degli stessi presso gli appositi container in area dedicata;

- manutenzione ordinaria e di pulizia delle zone interne e delle zone esterne di pertinenza di tutti i cimiteri, come tagli dell'erba, operazioni di diserbo delle aree di pertinenza, compresa fornitura diserbante.

Per lo svolgimento di dette attività la concessionaria dovrà essere in possesso:

- di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari alla corretta esecuzione di ogni operazione ordinaria o straordinaria prevista;

- delle attrezzature idonee alla movimentazione dei feretri per ogni tipo di sepoltura.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno essere omologati ed a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, anche riferite al D.Lgs. 81/2008, e mantenuti in buono stato d'uso ed in piena efficienza.

Nello svolgimento dei richiamati servizi, la concessionaria dovrà, inoltre, ottemperare ai seguenti obblighi:

- verificare all'arrivo del feretro al cimitero la regolarità dei documenti amministrativi dell'impresa di pompe funebri, l'integrità del feretro e dei relativi sigilli;

- adottare in occasione delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza delle circostanze in termini di professionalità e di decoro. A tal proposito si rammenta che:

- in tutte le operazioni svolte presso i cimiteri comunali il concessionario dovrà garantire un

elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta;

- è fatto assoluto divieto al personale del concessionario di fumare, bere o mangiare durante le cerimonie funebri.

C. Gestione amministrativa dei servizi

- Gestione delle pratiche amministrative (autorizzazioni e provvedimenti) inerenti il rilascio di concessioni cimiteriali (per l'acquisto di tombe e loculi) e l'uso delle sepolture (per l'apertura di tombe/loculi/fosse terragne) dopo la ricezione dell'atto di morte e l'autorizzazione al seppellimento da parte dell'ufficio di stato civile, da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo comunicato dal Concessionario;

- gestione degli adempimenti relativi all'apertura e chiusura dei loculi e delle tombe nei cimiteri per inumazione salma;

- gestione di ogni altra pratica relativa ad esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie;

- gestione delle pratiche inerenti la ricerca e l'individuazione dei loculi e delle tombe di famiglia (già acquistate) e delle relative concessioni cimiteriali;

- gestione delle pratiche inerenti la riscossione dei diritti cimiteriali;

- gestione di ogni altro adempimento amministrativo connesso alle attività svolte, avendo cura di tenere aggiornati tutti i documenti ed i registri cartacei ed in formato elettronico utilizzati, anche in riferimento a quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e conservazione dei dati e dal Codice Privacy 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Per lo svolgimento di dette attività, la concessionaria dovrà mettere a disposizione e garantire:

- un ufficio dedicato, situato nel comune di Valeggio sul Mincio o in zona limitrofa posta

ad una distanza non superiore a 3 Km dal Capoluogo, con ingresso indipendente e dotato di

parcheggio esterno;

- un operatore presente dal lunedì al venerdì per il ricevimento del pubblico in orario

d'ufficio 8-12 e 14- 18 ed il sabato in orario 8-12;

- disponibilità ad accompagnare gli utenti presso i cimiteri comunali;

- attivazione di servizio POS per la gestione elettronica dei pagamenti su conto corrente

dedicato;

- trasmissione dei documenti cartacei presso l'ufficio servizi con cadenza semestrale;

- aggiornamento dei data base di registrazione dei dati utenti con trasmissione semestrale all'Ufficio

Servizi delle modifiche effettuata;

- un sistema software compatibile con il programma utilizzato dall'Ufficio Servizi;

D. Gestione dei servizi cimiteriali complementari

- Pulizia e manutenzione ordinaria delle zone interne e delle zone esterne di pertinenza

di tutti i cimiteri;

- taglio dell'erba e operazioni di diserbo delle aree interne e di pertinenza di tutti i cimiteri;

- trasporto a rifiuto dell'addobbo funebre floreale quando lo stesso non abbia più

le idonee caratteristiche di decoro;

- sgombero neve dalle scale di ingresso, dai gradini dei portici e dai camminamenti con

spargimento di prodotti disgelanti, quando necessario per garantire l'accesso e la fruibilità

delle aree;

- manutenzione e collaudo delle attrezzature per la movimentazione dei feretri, concesse

in comodato d'uso dal concedente;

- funzionamento, manutenzione e controllo degli impianti per l'automazione di cancelli

dei complessi cimiteriali e di eventuali altri impianti dal momento in cui dovessero essere

installati.

Per lo svolgimento di dette attività, la concessionaria dovrà mettere a disposizione e garantire:

- la fornitura di tutti i generi di consumo quali detersivi, disinfettanti, saponi, carta igienica, asciugamani, strofinacci, segatura, spugne, sale, antigelo, e quant'altro necessario al perfetto mantenimento in efficienza di tutti gli spazi cimiteriali;
- la fornitura, manutenzione e/o sostituzione degli attrezzi per la pulizia (scope) ad uso degli utenti.

Art. 22 Proprietà della documentazione progettuale

22.1 L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche e piani di sicurezza da consegnare al concedente a cura della concessionaria, sia in formato cartaceo che informatico modificabile, oltre a quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità delle opere, resterà di proprietà piena ed assoluta del concedente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, anche dopo l'esecuzione dell'opera o, comunque, in caso di bisogno, anche nel corso di validità della concessione:

- introdurre tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, informando il professionista che ne ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni;
- riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla Legge 241/1990 e s.m.i., in merito alle nuove norme sul procedimento amministrativo.

Art. 23 Gestione dell'opera e manutenzione

23.1 La Concessionaria provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria e all'eventuale adeguamento alle normative vigenti delle opere in concessione, per tutta la durata della medesima, fatto salvo quanto previsto per le opere di nuova realizzazione dal successivo art.

25.

23.2 Per nessun motivo la concessionaria potrà introdurre, di propria iniziativa, variazioni rispetto alla sua offerta tecnica.

23.3 La concessionaria ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal concedente che questi gli abbia segnalato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e delle prestazioni ricomprese nella concessione.

Art. 24 Modalità di prestazione e qualità dei servizi

24.1 La gestione dei servizi cimiteriali, custodia, altri servizi cimiteriali e gestione amministrativa decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio avvenuto in data 01.02.2023.

24.2 I servizi che la concessionaria si obbliga a garantire al concedente, ai sensi della presente convenzione, sono dichiarati di pubblico interesse e pertanto essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni.

24.3 La concessionaria è tenuta a svolgere e gestire direttamente tali servizi garantendo tutte le prestazioni, con un adeguato livello di qualità, meglio dettagliate nell'allegata relazione illustrativa e nel capitolato speciale d'appalto, anche provvedendo ad adeguare le prestazioni stesse alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipula della presente convenzione, fino alla data di scadenza della concessione.

24.4 Qualora l'applicazione di eventuali nuove normative comporti un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà alla concessionaria di attivare la procedura di revisione della concessione ai sensi del successivo articolo 27.

24.5 In particolare la concessionaria, con la sottoscrizione della presente convenzione, ferme restando tutte le obbligazioni alle quali è soggetta, assume i seguenti impegni:

a) mantenere sui luoghi adibiti al servizio, una disciplina improntata ad un'osservanza scrupolosa delle disposizioni impartite in materia di gestione dei servizi di interesse pubblico;

b) utilizzare, per lo svolgimento delle attività oggetto dei servizi affidati, personale munito di idonea preparazione professionale e di conoscenze adeguate;

c) conoscere ed applicare le norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

d) applicare le vigenti disposizioni in materia di privacy per il trattamento e la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all'esecuzione dei servizi affidati;

e) garantire, nell'espletamento dei servizi resi, l'adozione dei procedimenti e delle cautele volti a tutelare l'incolumità del personale e dei terzi, nonché atti ad evitare danni a beni pubblici e privati;

f) provvedere puntualmente all'organizzazione ed all'esecuzione di tutti i servizi previsti attraverso l'impiego di personale in numero sufficiente ed adeguato;

g) osservare, per tutta la durata dei servizi, le vigenti normative sulla gestione e manutenzione delle opere e degli interventi realizzati.

Art. 25 Manutenzione delle opere

25.1 La concessionaria provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, curandone il mantenimento, l'eventuale adeguamento e l'efficienza.

25.2 La concessionaria, in particolare, fornirà tutta la manodopera, le attrezzature, i mezzi e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il mantenimento in buono stato delle opere in concessione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati.

Art. 26 Condizioni economico-finanziarie e tariffe di gestione applicate

26.1 A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente convenzione, alla concessionaria viene attribuito il diritto di gestire le opere realizzate ed i servizi cimiteriali definiti, per tutta la durata della concessione, come differenziata all'articolo 3 comma 3.1, con il diritto, a fronteggiare tale gestione, di introitare direttamente le tariffe stabilite in relazione alle diverse attività prestate.

26.2 Le tariffe massime da praticare al pubblico per l'utilizzo della camere mortuarie, per i primi due giorni di accoglimento e di successiva esposizione delle salme, sono le seguenti:

- Euro 150,00 (centocinquanta/00) per i residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio;
- Euro 220,00 (duecentoventi/00) per i non residenti.

Resta, comunque, in capo alla concessionaria la facoltà di applicare tariffe di importo inferiore a quello stabilito.

26.3 A partire dal terzo giorno di occupazione delle sale obitoriali, nel caso in cui dovesse necessitare un ulteriore periodo di stazionamento del feretro per cause di forza maggiore, la concessionaria potrà applicare una tariffa supplementare giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta/00).

26.4 Le tariffe di cui sopra, per le quali è previsto che la concessionaria possa proporre ritocchi in rialzo, a partire dal secondo anno di attivazione della concessione, la cui applicazione è subordinata all'approvazione del concedente, sono da considerarsi comprensive degli oneri relativi all'ingresso e all'uscita delle salme dall'area cimiteriale anche in momenti non corrispondenti agli orari di apertura e di chiusura stabiliti.

26.5 Le tariffe da praticare al pubblico per la gestione dei servizi cimiteriali ordinari/straordinari (tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni ed apertura/chiusura loculi/tombe e scavo/tombamento/copertura fosse terragne) ed amministrativi (ricevimento del pubblico e gestione pratiche rilascio/rinnovo concessioni delle sepolture), fanno invece riferimento a quanto attualmente riportato nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del servizio cimiteriale.

26.6 Tali tariffe, dirette a sostenere l'appropriato svolgimento dei servizi richiamati con gli oneri di gestione ad essi connessi, potranno essere riviste con l'approvazione del concedente a partire dal terzo anno di attivazione della concessione.

26.7 Tutte le definizioni economiche e le poste contabili riconducibili al presente articolo,

che contribuiscono a determinare l'equilibrio economico e finanziario della concessione, sono contenute nel Piano Economico Finanziario parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato.

26.8 La concessionaria, su richiesta del concedente, è tenuta a produrre un rapporto annuale sulla gestione dei servizi e sulla manutenzione delle opere in concessione, con la quantificazione delle tariffe introitate in relazione ai servizi effettivamente prestati.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Art. 27 Equilibrio economico-finanziario e revisione della concessione

27.1 Le parti danno atto e riconoscono che l'equilibrio economico-finanziario della concessione è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegato.

27.2 Le parti prendono atto, altresì, che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi e della manutenzione ordinaria delle opere realizzate, dovranno permanere per tutta la durata della concessione sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti realizzati e gestione programmata.

27.3 Le parti prendono inoltre atto che l'equilibrio economico-finanziario è determinato dai presupposti e dalle condizioni di base contenuti nel PEF ricomprendenti, a titolo esemplificativo: *i)* l'importo totale dell'investimento, *ii)* l'importo delle tariffe da applicare, *iii)* la durata della concessione, *iv)* le caratteristiche e l'entità dei servizi resi nella fase di gestione, fermo restando, comunque, che eventuali eventi modificativi di tale equilibrio non possono in nessun caso essere conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali della concessionaria.

27.4 Il concedente e la concessionaria convengono di procedere ad una revisione della concessione nelle seguenti eventualità:

- mutamento dei presupposti e delle condizioni tali da pregiudicare l'equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio, nonché l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella convenzione di concessione stessa;

- richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal concedente;

- verificarsi di un evento di forza maggiore che possa pregiudicare la prosecuzione o la gestione del servizio come originariamente previsto e stabilito.

27.5 Al verificarsi di una delle circostanze descritte, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni.

27.6 L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

27.7 La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

- l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della concessione sino a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario originario, in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario stesso.

27.8 In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della concessione ed in assenza di un accordo bonario tra le parti, è consentita l'attivazione della procedura di risoluzione delle controversie di natura tecnica ai sensi del successivo articolo 37.

27.9 Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della concessione, la concessionaria potrà recedere dal contratto in riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 28 Mutamenti normativi

28.1 Qualora nel corso della realizzazione delle opere intervengano variazioni richieste dal concedente per i fini suddetti, ovvero mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, tali da determinare una modifica dell'equilibrio economico finanziario, il concedente e la concessionaria, ai sensi di legge, potranno procedere alla revisione della concessione, secondo quanto indicato al precedente articolo 27 comma 4 della presente convenzione.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

Art. 29 Garanzie e coperture assicurative

I. CAUZIONE RELATIVA ALLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

29.1 A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione delle opere principali, la concessionaria, in sede di stipula della presente convenzione, ha provveduto a consegnare al concedente, polizza fideiussoria (garanzia definitiva) n. 116022, conforme alle previsioni di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'investimento, con riduzione del 50% per certificazione ISO 9001 oltre a ulteriore riduzione del 20% per certificazione ISO 14001, pari ad Euro 13.788,00, rilasciata da Banco BPM S.p.A. – Iscritta all'Albo delle banche al n. 8065, conformemente alle previsioni di cui all'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

29.2 La suddetta garanzia sarà progressivamente e automaticamente svincolata ai sensi delle vigenti normative in materia, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere ai sensi del precedente articolo 19, come pure nel caso di recesso della concessionaria, revoca della concessione o di risoluzione per inadempimento del concedente.

29.3 Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della concessionaria, il concedente si rivarrà di autorità sulla suddetta cauzione.

29.4 La garanzia dovrà essere reintegrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

II. CAUZIONE RELATIVA ALLA FASE DI GESTIONE DELLE OPERE

29.5 A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla fase di gestione la concessionaria ha consegnato al concedente, la polizza fideiussoria n. 116023, conforme alle previsioni dell'art. 183, comma 13, ultimo periodo e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della concessione, con riduzione del 50% per certificazione ISO 9001 oltre a ulteriore riduzione del 20% per certificazione ISO 14001, pari ad Euro 94.040,00, rilasciata da Banco BPM S.p.A. – Iscritta all'Albo delle banche al n. 8065, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali inerenti la gestione delle opere e dei servizi. (copia della quietanza di pagamento del premio sarà annualmente trasmessa al concedente).

III. ASSICURAZIONI

29.6 La concessionaria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, che per quelli che dovesse arrecare al concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il concedente da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, la concessionaria ha provveduto, a propria cura e spese e in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione CAR (ex art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) n. 94863600100124 stipulata con la Compagnia Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Movimento Cooperativo, con sede in Milano, per la copertura dei danni che il concedente potrebbe subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell' esecuzione dei lavori, come da quadro tecnico economico, con le seguenti somme

assicurate:

- partita I Euro 145,503,30;

- partita II Euro 234.496,70,

con massimale per la responsabilità civile terzi di Euro 500.000,00.

29.7 Le coperture assicurative di cui sopra hanno decorrenza 1/6/2023 e scadenza 1/6/2025

o il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione se antecedente.

29.8 La Concessionaria ha inoltre stipulato polizza assicurativa n. 4861400101049 con

Assimoco S.p.a. Agenzia Eurostar Assicurazioni srl a copertura della responsabilità civile

verso terzi, con un massimale unico RCT/RCO non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per

sinistro che preveda:

- la copertura della responsabilità civile (RCT) derivante al concessionario per eventuali

danni a terzi, sia alle persone, sia alle cose, per fatto od omissione ad esso riconducibili o a

persone (dipendenti e non) delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge;

- la copertura della responsabilità civile (RCO) derivante al concessionario per eventuali

infortuni e malattie professionali sofferti dai prestatori di lavoro della cui opera si avvale per

l'esercizio dell'attività specifica. Il relativo premio per l'anno 2024 è stato regolarmente

versato, come da quietanza di pagamento del 08.01.2024.

29.9 La concessionaria consegnerà al concedente ogni anno, copia dei certificati di

assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle succitate

polizze.

29.10 In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il concedente potrà provvedervi

direttamente, avvalendosi delle cauzioni di cui al presente articolo.

IV. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER L'INCARICO

DI PROGETTAZIONE

29.11 Ove la copertura dei rischi riportati dal presente articolo non fosse già ricompresa nelle polizze di cui sopra, all'atto della presentazione del progetto definitivo ed esecutivo la concessionaria dovrà trasmettere al concedente, in originale o in copia autenticata conforme all'originale, la polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall'incaricato dell'attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore del concedente a garanzia degli oneri di progettazione di cui alla presente convenzione.

29.12 La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore dei lavori progettati al netto dell'I.V.A. e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, che abbiano determinato per il concedente nuove spese e/o maggiori costi anche per eventuali varianti rese necessarie in corso di esecuzione.

29.13 Dovrà coprire, altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato della progettazione per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

Art. 30 Clausola risolutiva espressa

30.1 L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 7 da parte del concessionario è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

30.2 L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

30.3 Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al

concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario per le attività di progettazione.

30.4 In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

Art. 31 Divieto di cessione della convenzione

31.1 La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di decadenza.

Art. 32. Risoluzione della convenzione per fatto della concessionaria

32.1 Il concedente potrà risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

1. abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili alla concessionaria e/o sospensione dello svolgimento del servizio per fatti oggettivamente imputabili alla concessionaria;

2. cessione, anche parziale, a terzi della convenzione;

3. qualora siano stati accertati in capo alla concessionaria violazioni o reati tali da interdire la prosecuzione della gestione.

32.2 In ogni altro caso di grave inadempimento, il concedente formulerà la contestazione degli addebiti alla concessionaria mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, per mezzo della quale il concedente assegnerà alla concessionaria un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale la concessionaria dovrà rimuovere le cause di risoluzione.

32.3 Qualora entro il termine assegnato la concessionaria non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il concedente comunicherà per iscritto, a mezzo PEC ovvero tramite raccomandata A/R, la propria intenzione di risolvere la presente convenzione.

32.4 In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il concedente si riserva di esercitare tutti i diritti discendenti dalla presente convenzione, salvo comunque il risarcimento da parte della concessionaria dei conseguenti danni subiti dal concedente per effetto della decadenza della concessione.

Art. 33 Risoluzione del contratto per fatto del concedente - Revoca della concessione

33.1 Qualora il concedente non adempia agli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo 5, la concessionaria potrà risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

33.2 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sarà corrisposto alla concessionaria entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla comunicazione della risoluzione ovvero della revoca per motivi di pubblico interesse, un adeguato indennizzo che ricomprende:

- il valore delle opere realizzate o delle porzioni di opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di fine lavori, i costi effettivamente sostenuti dalla concessionaria;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 50% per cento del valore della porzione di opera ancora da eseguire, ovvero della parte del servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Art. 34 Recesso

34.1 Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 27, la parte interessata può recedere dal contratto.

34.2 In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori/direttore

dell'esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della

comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata,

come risultante dal certificato di regolare esecuzione con esito positivo, più gli oneri

accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora emesso il

certificato, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere

eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata, risultanti dai documenti

di contabilità dei lavori;

b) le penali e i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal contratto, ad

esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del

rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e

subendi dal concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i servizi possano

essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione progettuale approvata.

34.3 Le eventuali somme spettanti al concessionario di cui al comma 2 sono destinate

prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e

sono indisponibili da parte del concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di

detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro i 90 giorni successivi alla

compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata

al pagamento di tali somme.

34.4 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora non sia stato

emesso il certificato di regolare esecuzione ed esclusivamente nella misura in cui sia

necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario dovrà

proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.

34.5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il concessionario potrà

chiedere di continuare a gestire l'opera alle medesime modalità e condizioni del contratto

fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Art. 35 Scadenza della concessione

35.1 Alla scadenza della concessione, l'opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del concedente.

35.2 Il concedente si impegna ad avviare almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.

35.3 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.

35.4 Il concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del concedente o del nuovo concessionario.

Art. 36 Effetti della cessazione del contratto

36.1 In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte del concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

36.2 In caso di cessazione anticipata del contratto ovvero 60 giorni prima della naturale scadenza del medesimo, il concedente effettua in contraddittorio con il concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal concessionario a proprie spese.

36.3 Il documento denominato "Handback" definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

Art. 37 Controversie

37.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere riguardo le obbligazioni assunte dalle parti in riferimento alla presente convenzione, potranno essere regolate applicando gli idonei procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

37.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, le controversie saranno devolute alla cognizione esclusiva del Tribunale di Verona.

Art. 38. Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione di dati personali*" il concedente informa che i dati personali forniti dal concessionario saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio sul Mincio.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati

	stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che	
	per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati	
	conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui	
	alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti il concessionario gode	
	dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di	
	rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non	
	conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.	
	Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del concedente, titolare del trattamento.	
	Il DPO nominato dal Comune di Valeggio sul Mincio risulta essere Davide Bariselli e mail:	
	privacy@barisellistudio.it	
	Art. 39 Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti,	
	comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione	
	dei lavori e del contratto, sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa; nei	
	riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e	
	successive modifiche ed aggiunte, in particolare il D.L. 31.10.1980, n. 693, convertito in L.	
	22.12.1980, n. 891. Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a repertorio dei contratti, le	
	parti dichiarano che il valore del contratto è di € 2.351.000,00 (diconsi euro	
	duemilionitrecentocinquantunomila virgola zerozero), corrispondente all'importo	
	complessivo del servizio oggetto del contratto. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di	
	lavori soggetti ad I.V.A., le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai	
	sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.	
	L'imposta di bollo non è dovuta in quanto la ditta appaltatrice è esente ex art. 17 del D.Lgs.	
	n. 460 del 04.12.1997.	
	Art. 40 Obbligo di osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune	

di Valeggio sul Minicio

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/1/2014 e s.m.i. , di cui ha preso visione sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

L'aggiudicatario si impegna altresì a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'aggiudicatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 41 Contratti e altre utilità a titolo privato

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, le parti attestano di non aver concluso contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio.

Art. 42 Incompatibilità ex dipendenti comunali

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato

